

Il presente regolamento mira essenzialmente alla tutela del patrimonio naturale nell'ambito del territorio comunale disciplinando la raccolta dei funghi spontanei secondo le finalità espresse dalla legge regionale n. 53 del 15.11.1974 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione n. 7 del 5.8.1977.

Questa tutela è volta principalmente a:

- conservare l'equilibrio delle biocenosi indispensabili alla sopravvivenza degli ecosistemi terrestri propri del territorio pedemontano e montano;
- conservare agli ecosistemi terrestri i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e nel contempo salvaguardare il territorio coltivato e non da danni conseguenti alla presenza continuativa e sempre più consistente dei cercatori, nel logico e doveroso rispetto della proprietà dei frutti naturali prodotti dalla terra e dal bosco riconosciuta dall'art. 821 del Codice Civile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sui fondi.

ART. 1

Conformemente alla L.R. del 15.11.1974 n. 53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta funghi", al Regolamento Regionale del 5.8.1977 n. 7 "Regolamento di esecuzione della legge regionale 15.11.1974 n. 53", ed alla L.R. 6.8.1987 n. 42 "Modificazioni della legge regionale 15.11.1974 n. 53", che disciplinano la raccolta dei funghi nel territorio della Regione Veneto, è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona, a meno che non sia interdetta dal proprietario del fondo.

E' altresì consentita per scopi didattici e scientifici la raccolta giornaliera di due esemplari per persona di ciascuna specie dei funghi non commestibili.

Al coltivatore ed ai suoi familiari non è posta alcuna limitazione nella raccolta dei funghi sul terreno di sua proprietà o del quale ha il godimento.

ART. 2

Il Comune di Limana con le discipline e le limitazioni stabilite dall'art. 821 del Codice Civile e dal Regolamento Regionale, concede ai cittadini non residenti apposito permesso per la raccolta dei funghi mangerecci, per uso esclusivamente familiare e fino alla quantità massima di Kg. 2 per persona-giorno.

ART. 3

I cittadini non residenti che intendono procedere alla ricerca ed alla raccolta dei funghi hanno l'obbligo di munirsi preventivamente di apposito permesso nominale, da esibire su richiesta di chi è preposto al controllo, avendo i requisiti di legge.

ART. 4

Il permesso verrà rilasciato dal Comune di Limana, anche attraverso persona delegata, previa esibizione da parte del richiedente di un documento di identità e dietro il pagamento

di una somma di denaro di L. 5.000 per il permesso giornaliero e di L. 20.000 per il permesso settimanale (quest'ultimo riservato ai villeggianti che soggiornino nel Comune).

La Giunta ha facoltà di aggiornare la tariffa in base all'indice di svalutazione monetaria.

ART. 5

Il permesso è individuale.

E' tassativamente vietata la concessione di permessi a gruppi, a colonie ed a comunità in genere.

ART. 6

Il permesso dovrà essere stampato su modello unico uniforme, a madre e figlia, approvato dal Comune di Limana.

ART. 7

Il permesso consente la ricerca e la raccolta soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre. L'attività potrà esercitarsi dalle ore 8.00 alle ore 16.00.-

La ricerca e la raccolta sono vietate nella giornata di domenica.

ART. 8

E' comunque riservata l'esclusiva facoltà del Sindaco di rilasciare permessi in deroga alla normativa di cui ai precedenti articoli e per ragioni di interesse generale, nonché per scopi didattici e scientifici di rilievo. Il permesso in deroga dovrà essere supportato dal parere di un organo tecnico competente.

ART. 9

I cittadini residenti nel Comune di Limana sono esonerati dall'obbligo di munirsi del permesso di raccolta ed è loro consentita la raccolta al di fuori dei limiti previsti dall'art. 7.-

Detti obblighi non sussistono inoltre per i cittadini non residenti nel Comune di Limana, ma titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su terreni posti nel territorio comunale.

In quest'ultimo caso la ricerca e la raccolta senza permesso è consentita limitatamente all'ambito territoriale per il quale possono dimostrare la titolarità di tali diritti.

ART. 10

I villeggianti (cittadini non residenti che soggiornino temporaneamente nel Comune) possono fruire o del permesso giornaliero come i cittadini non residenti o del permesso settimanale, che consente la deroga ai limiti orari e giornalieri previsti dall'art. 7.

I villeggianti che fanno richiesta del permesso settimanale dovranno comprovare il soggiorno temporaneo.

ART. 11

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all'atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.

E' vietato l'uso di sacchetti di plastica.

ART. 12

E' vietato usare nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi manuali o meccanici che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, nonché distruggere, calpestare e danneggiare la flora fungina.

E' vietato il danneggiamento delle culture in atto ed in genere di tutto il patrimonio naturale.

E' vietata la raccolta o la distruzione dei funghi non commestibili e velenosi.

ART. 13

Il divieto di accesso ai terreni è da ritenersi soltanto laddove vi siano apposti cartelli di segnalazione.

Per la sosta degli automezzi, per la transitabilità delle

strade, mulattiere, ecc. vengono richiamate le norme di cui al regolamento regionale n. 7 del 5.8.1977 art. 6 e le disposizioni comunali.

ART. 14

Per eventuale ed opportuna informazione degli obblighi e divieti previsti dal presente regolamento saranno apposti a cura dell'Amministrazione comunale cartelli con la dicitura "Raccolta funghi regolamentata".

ART. 15

Per l'osservanza delle norme del presente regolamento sono incaricati di vigilare gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Forestale, di vigilanza della Provincia, di Polizia Locale, gli Organi del Consorzio Forestale, nonché gli Agenti Giurati Volontari designati da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale. Gli agenti devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 16

Per le violazioni dei vincoli e dei divieti posti dal presente regolamento ed in particolare per le violazioni di cui agli artt. 2-3-4-5-6-7-11-12, ai cercatori trovati dagli agenti di vigilanza, sia all'atto della ricerca che a raccolta avvenuta, sarà comminata una sanzione amministrativa variabile da L. 15.000 a L. 150.000 sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. 6.8.1987 n. 42, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato.

Ai sostanti o transitanti con mezzi motorizzati ai di fuori della sede stradale o lungo i sentieri di montagna e mulattiere considerati, dall'art. 6 del Regolamento regionale di esecuzione n. 7 del 5.8.1977, come percorsi fuori strada, sarà comminata una sanzione amministrativa variabile da L. 25.000 a L. 150.000 sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. 6.8.1987 n. 42, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato.

Per le violazioni di cui agli artt. 2-3-4-5-6-7 si applica inoltre la confisca amministrativa dei funghi.

Per i provvedimenti sanzionatori e di riscossione si osservano le norme della L.R. N. 10 del 28.1.1977 e della legge statale n. 706 del 24.12.1975.-

ART. 17

Le somme riscosse e relative alle sanzioni saranno ripartite secondo le carature previste dall'art. 3 della L.R. del 28.1.1977 n. 10.-

Eventuali quote spettanti ai verbalizzanti o per spese relative all'esercizio della delega dovranno gravare sulla quota del 60% di spettanza del Comune.

Le somme riscosse verranno introitate nel Bilancio del Comune di Limana e verranno destinate alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio boschivo montano.

ART. 18

Nel caso di mancato pagamento della penale o mancato risarcimento dei danni arrecati, il Comune procederà ad azione giudiziale nei confronti degli inadempienti, previa messa in mora con diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni.

ART. 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme in materia della L.R. del 15.11.1974 n. 53, come modificata ed integrata dalla L.R. del 6.8.1987 n. 42, del Regolamento regionale del 5.8.1977 n. 7 ed a quelle contenute nel Regolamento di polizia rurale del Comune di Limana nonché alle norme del Codice civile.